

Avv. Vito Rizzo

**LA QUALIFICAZIONE
DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA:
L'OBBLIGO PNRR E
IL REGIME TRANSITORIO**

15 Marzo 2023 ore 11:30



**Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

#NEXTGENERATIONITALIA



Codice Contratti Pubblici D.Lgs. n.50/2016

Aprile 2016



Nuovo Codice Contratti

Aprile 2023



Legge n.241/90
D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.)
D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.)



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Centralizzazione Gare PNRR/PNC

L'**obbligo di centralizzare le gare** per i Comuni non capoluogo di provincia di cui all'art. 37, comma 4 del Codice dei contratti (CCP), prima **sospeso in via generalizzata** dall'art.1 del decreto legge 32/2019, è stato poi **ripristinato per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr** dall'art. 52, comma 1 del DL n. 77/2021 (convertito in legge n. 108/2021).

Un successivo intervento normativo, operato con l'articolo 10, comma 1 del decreto legge 176/2022 (conv. in legge 6/2023) ha circoscritto tale obbligo **esclusivamente agli appalti di importo superiore alle soglie** di 150.000 euro per i lavori e 139.000 euro per servizi e forniture, con esclusione quindi degli affidamenti di importo inferiore a tali soglie.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Normativa applicabile

Art. 52 DL 77/2021, convertito in legge n.108/2021 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1: [...]

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, **limitatamente alle procedure non ((affidenti agli)) investimenti pubblici finanziati**, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. **Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni ((capoluogo di provincia»;**)»



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Normativa applicabile

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

[...]

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza **nelle forme previste dall'ordinamento;**
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Normativa applicabile

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

[...]

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Normativa applicabile

Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

[...]

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art.37, comma 5

6 mesi



6 anni, 11 mesi e 26 giorni



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Proprio in relazione a tale quadro normativo si è pronunciato il Tar Lombardia, Sez. IV, con la [sentenza 23 gennaio 2023, n.212](#) che ha richiamato il **regime transitorio di qualificazione dell'art. 216, comma 10 del CCP** che dispone che i requisiti di qualificazione siano soddisfatti mediante la sola iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), precisando «*Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 [del Codice] e dell'art. 52, co. 1.2 [del DL 77/2021], la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito: ricorrendo a una **centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati**; (Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori **non qualificati**); mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, **ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento [forme convenzionali del T.U Enti Locali o societarie del T.U. Società Pubbliche]**; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta; ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati; ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.».*



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Soltanto con l'entrata in vigore del nuovo Codice (art. 63 e All. II.4 dello schema di decreto legislativo) sarà introdotto un nuovo regime di qualificazione; **fino ad allora l'unica normativa applicabile è quella del richiamato regime transitorio.**

Ne consegue che allo stato possono espletare le gare PNRR, purché iscritti all'AUSA, tutti i soggetti indicati all'art. 37, comma 4 del Codice, dunque, anche le Centrali tra Comuni associati o consorziati nelle forme previste dal d.lgs. n. 267/2000 (T.U Enti Locali) o dal d.lgs. n. 175/2016 (T.U. Società Pubbliche) **tra cui figura, come noto, anche Asmel Consortile scarl.**

Asmel Consortile rientra nella tipologia di Centrale di committenza di cui all'art. 37, c.4 del vigente Codice in quanto è interamente costituita con capitale pubblico **ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.175/2016 (T.U. Società Pubbliche).**



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Normativa applicabile

Art. 4. D.Lgs. n.175/2016 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. **Le amministrazioni pubbliche non possono**, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, **le amministrazioni pubbliche possono**, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]

e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Lo stesso **articolo 10, al comma 2-ter del DL n.176/2022, convertito in legge n.6/2023** ha anche introdotto una “sanatoria” per le gare svolte dai Comuni non capoluogo senza rispettare l'obbligo di ricorrere a forme di centralizzazione degli affidamenti. La disposizione fa riferimento alle «procedure già in corso di attivazione» facendo salve «le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022».

N.B.

Il novero dei soggetti legittimati a operare a favore dei Comuni non capoluogo di provincia è esteso dal Decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, all'articolo 17, comma 2, includendo le società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi Pnrr.

Lo schema di decreto legislativo sul nuovo CCP è in fase di approvazione definitiva da parte del Cdm entro il 31 marzo.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Centrale di committenza Asmecomm

Nello specifico degli investimenti PNRR/PNC, Asmel Consortile, assolve l'obbligo di centralizzazione delle committenze per conto degli enti locali (e loro SA/CUC unionali e convenzionali) per tutti gli adempimenti pre e post aggiudicazioni, anche per appalti integrati *semplificati*, svolgendo accertamenti di conformità di documenti progettuali e dei contratti come da Faq Pnrr pubblicate, rendicontazione su sistema ReGiS, ecc.

Le gare PNRR sono gestite dalla Centrale di Committenza Asmel Consortile individuando uno specifico RUP interno all'Ente che si affianca al RUP della Centrale di committenza, ciascuno responsabile delle fasi di propria competenza, nel rispetto delle linee guida Anac n. 3. La modalità del “doppio Rup” è quella formalmente descritta dal nuovo Codice che distingue le figure del Responsabile (unico) del Progetto e quelle del Responsabile (della fase) di procedimento (art.15 d.lgs. nuovo CCP).



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





1. Principi generali - RUP

Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un **responsabile unico del progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

[...]

4. Ferma restando l'unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, **nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.**

[...]

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti **designano un RUP per le attività di propria competenza** con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.



**RUP (Responsabile del Progetto) o
Responsabile di Procedimento?**



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Attività di Committenza ausiliarie Asmecomm

Asmel Consortile espleta, a richiesta, anche attività ausiliarie e di supporto specialistico ai RUP non rientranti nelle attività di centrale di committenza e connessi al proprio oggetto sociale (consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione degli interventi o sull'esecuzione, ecc.).

Inoltre, il recente intervento normativo operato con l'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, ha riconosciuto espressamente la possibilità per i sindaci, ai quali già spettano i poteri di commissari straordinari per l'[edilizia scolastica](#), di *avvalersi del supporto di società da essi controllate, anche per i servizi di committenza*.

Oltre che a livello normativo e giurisprudenziale tali attività sono riconosciute anche dalla recente [delibera ANAC n.35 del 25 gennaio 2023](#) intervenendo su un procedimento di gara di un Comune socio di Asmel Consortile.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Attività di Committenza ausiliarie Asmecomm

Con il Comunicato del 1° febbraio, Anac ha fatto presente che non è possibile, da parte degli enti locali, ai fini dei servizi ausiliari e di supporto ai Rup, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house; in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del codice appalti.

Per ASMEL Consortile l'iter di riconoscimento della qualifica di società "in house" è attualmente in corso e si applica la disposizione dell'art. 192 del Codice in base alla quale, nelle more dell'istruttoria, la richiesta di iscrizione già abilita gli enti a porre in essere tali affidamenti. **(VEDI)**



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

REGIME TRANSITORIO IN HOUSE

Art. 192 – D.Lgs. n.50/2016. (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. **L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.** L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. **La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.** Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. *(si vedano le Linee Guida n. 7 di ANAC)*



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Regime transitorio Qualificazione

Attività di Committenza ausiliarie Asmecomm

Tenuto conto del ruolo di controllo sulle società in house attribuito dal nuovo Codice all'Autorità Antitrust, si segnala la [nota n. S3180 del 3 febbraio](#) con la quale l'Autorità «*prende atto con favore del contenuto dei nuovi articoli 2, 13 e 14 dello Statuto di ASMEL [approvati dall'assemblea del 12 dicembre 2022] che, nel complesso, appaiono tali da far venire meno le preoccupazioni concorrenziali sopra ricordate*», riconoscendone pertanto la conformità al modello in house providing.

Ai sensi della richiamata lett. e), art. 4, c.2, del T.U. Società Pubbliche svolge «*servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie ...*».

Superando dubbi interpretativi sulla possibilità di espletamento di servizi ausiliari e di supporto tecnico-specialistico della precedente delibera 570/2022.

Si veda l'iter della richiesta di iscrizione all'Elenco prot. n. 0034330 del 5.5.2022 su <https://dati.anticorruzione.it/#/inhouse>.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



DL n.13/2023

GOVERNANCE-PNRR-ter

[Decreto PNRR 3 \(GU n.47 del 24-02-2023\)](#)



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Art. 24 Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.**».

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Art. 24 Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

[...]

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

- a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
- b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione. [...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Art. 24 Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

[...]

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

[...]



**Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

#NEXTGENERATIONITALIA



Art. 24 Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

[...]

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Codice Contratti Pubblici
D.Lgs. n.50/2016

Aprile 2016



Nuovo Codice Contratti



Aprile 2023

Linee Guida ANAC



Art.38



Art.216, comma 10

Artt.62-63



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Linee Guida ANAC Qualificazione n.441/2022

DUE AMBITI DI QUALIFICAZIONE

- LAVORI
- SERVIZI E FORNITURE

DUE SETTORI DI QUALIFICAZIONE

- PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO
- ESECUZIONE

TRE FASCE DI QUALIFICAZIONE LAVORI

LIVELLO BASE (L3) Da 150.000 a 1.000.000

LIVELLO MEDIO (L2) Da 1.000.000 fino a Soglia UE

LIVELLO ALTO (L1) Sopra Soglia UE

TRE FASCE DI QUALIFICAZIONE BENI E SERVIZI

LIVELLO BASE (SF3) Da 139.000 fino a 750.000

LIVELLO MEDIO (SF2) Da 750.000 a 5 milioni

LIVELLO ALTO (SF1) Sopra i 5 milioni)



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

1. **Tutte le stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. **Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. L'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.**
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. [...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) **svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;**
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una **centrale di committenza qualificata**;
- b) **ricorrono per attività di committenza ausiliaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad **affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro** mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, **con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento**. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, **la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali**;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. [...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

7. Le centrali di committenza sono indicate nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a., le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata.

10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. [...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

13. La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.**

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

[...]

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, **un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori**. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;**
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;**
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.**

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le centrali di committenza delle provincie e delle città metropolitane sono iscritte con riserva nell'elenco delle centrali di committenza qualificate. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

6. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori possono essere qualificati anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. [...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, **la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative**, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

[...]



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





2.Appalto – Soggetti/Stazioni Appaltanti

Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

[...]

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione pecuniaria di importo minimo pari a 500 euro e di importo massimo pari a euro 5 milioni e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) **per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;**
- b) **per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;**
- c) **la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.**

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC stabilisce, inoltre, i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



QUESITI



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.1

UNA SOCIETÀ IN HOUSE PARTECIPATA AL 100% DA 11 COMUNI SOCI, PUÒ QUALIFICARSI COME CUC? SIAMO ISCRITTI AL REGISTRO ANAC X GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE. TALE SERVIZIO CUC RIENTRA NEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE?

SE LA COMMITTENZA RIENTRA TRA I SERVIZI STATUTARIAMENTE PREVISTI DALLA SOCIETÀ' E FORMALMENTE AFFIDATI DAI SOCI ALLA STESSA NON SUSSITONO IMPEDIMENTI



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.2

LA STAZIONE APPALTANTE DI UN COMUNE, CAPOFILA DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, PUÒ AVVALERSI DEI REQUISITI DELLA CUC? SE SI IN CHE MODO?

NEL REGIME TRANSITORIO ATTUALMENTE VIGENTE, IL COMUNE CAPOFILA DELLA CUC PUO' OPERARE A FAVORE DEGLI ENTI SOCI NON ESSENDO PREVISTI ULTERIORI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE IN AGGIUNTA A:

- PERSONALITA' GIURIDICA
- ISCRIZIONE AUSA



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.3

LE UNIONI DI COMUNI SI POSSONO RITENERE QUALIFICATE DI DIRITTO COME CENTRALI DI COMMITTENZA SENZA L'APPLICAZIONE DELLE RECENTI NORME/LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI?

CERTAMENTE. NEL REGIME TRANSITORIO ATTUALMENTE VIGENTE, ANCHE SENZA LE PRECISAZIONI INTERVENUTE CON LA RICHIAMATA DISPOSIZIONE DELL' ART. 52 DL 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, L'UNIONE DEI COMUNI, IN QUANTO MODELLO PREVISTO DALL'ART.37, COMMA 4, PUO' OPERARE A FAVORE DEGLI ENTI SOCI PURCHE' SIA FORMALMENTE ISCRITTA ALL'AUSA. LE LINEE GUIDA ANAC SULLA QUALIFICAZIONE NON SONO ATTUALMENTE VIGENTE MA CONFLUIRANNO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IN ATTESA DELLE ENTRATA IN VIGORE NON SI PUO' CHE APPLICARE ESCLUSIVAMENTE IL REGIME TRANSITORIO DELL'ART.216 COMMA 6 DEL D.LGS N.50/2016



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.4

UNA CUC COSTITUITA TRA DUE COMUNI NEL 2019 PUÒ CONTINUARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN AMBITO PNRR E PNC?

SI, L'ATTUALE REGIME TRANSITORIO FA SALVE TUTTE LE CUC GIA' COSTITUITE



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.5

SE UN COMUNE NON CAPOLUOGO, A DICEMBRE 2021 NON HA RISPETTATO L'OBBLIGO DI FARE RIFERIMENTO AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA ESTERNA PER UN'OPERA PNRR, ED HA GIÀ STIPULATO IL CONTRATTO, MA NON HA INIZIATO LE OPERE, COSA È OPPORTUNO CHE FACCIAMO?

L'ARTICOLO 10, AL COMMA 2-TER DEL DL N.176/2022, CONVERTITO IN LEGGE N.6/2023 HA INTRODOTTTO UNA "SANATORIA" PER LE GARE SVOLTE DAI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA RISPETTARE L'OBBLIGO DI RICORRERE A FORME DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI. PERTANTO NON SUSSISTONO MOTIVI OSTATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.6

ERA OBBLIGATORIO IL RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER UN LAVORO FINANZIATO DALLA L. 145/2018 ANNUALITÀ 2021, CONFLUITO NEL PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 PER L'IMPORTO A BASE D'ASTA DI €327.916,63 OLTRE ONERI PER LA SIC?

SI, TUTTAVIA – COME GIÀ EVIDENZIATO - L'ARTICOLO 10, AL COMMA 2-TER DEL DL N.176/2022, CONVERTITO IN LEGGE N.6/2023 HA INTRODOTTO UNA "SANATORIA" PER LE GARE SVOLTE DAI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA RISPETTARE L'OBBLIGO DI RICORRERE A FORME DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.7

PER GLI INTERVENTI M2C4 "PICCOLE OPERE" PREVISTI DALLA L.160/2019 ART. 29 E SEGUENTI CONFLUITI NEL PNRR DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO VIGE L'OBBLIGO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA? SE NO SOPRA QUALE SOGLIA È OBBLIGATORIO?

L'OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA SCATTA PER TUTTE LE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI 150.000 EURO PER I LAVORI E 139.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE, CON ESCLUSIONE QUINDI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A TALI SOGLIE.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.8

ALLA LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE QUALI SONO, NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI INSERITI NEL PNRR, LE TIPOLOGIE DI APPALTI E LE SOGLIE DI IMPORTI CHE UN COMUNE NON CAPOLUOGO PUÒ AFFIDARE DIRETTAMENTE SENZA L'UTILIZZO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA?


L'OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA SCATTA PER TUTTE LE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI 150.000 EURO PER I LAVORI E 139.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE, CON ESCLUSIONE QUINDI DEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A TALI SOGLIE.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.9

A GENNAIO 2023 È STATA ISTUITITA UNA CUC TRA 3 COMUNI. E' NECESSARIO ENTRARE IN AUSA E COMPILARE I DATI SOTTO L'ETICHETTA "DATI QUALIFICAZIONE"? SE SÌ, NEI DATI (AD ES. N. DIPENDENTI AL 31/12/2022) VA INDICATA LA SOMMA DEI DIPENDENTI DEI 3 COMUNI?

PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE VANNO INDICATI ESCLUSIVAMENTE I DIPENDENTI DEI TRE COMUNI SOCI CHE EFFETTIVAMENTE OPERANO NELL' AMBITO DEI SERVIZI ASSOCIATI DI COMMITTENZA.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.10

IL COMUNE DEVE FARE RICORSO A CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA PER PNRR (FINANZIAMENTO DA 20 MILIONI), PUO' RIVOLGERSI SOLO AD UNO DEI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ELENCO ANAC? EVENTUALI SPESE DELLA CDC SONO DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE?

E' POSSIBILE FARE RICORSO A QUALSIASI CENTRALE DI COMMITTENZA COSTITUITA AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 E, A SEGUITO DELL'ART. 17, COMMA 2 DEL DL N. 13 DEL 24 FEBBRAIO 2023, ANCHE A ALLE «SOCIETÀ IN HOUSE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DEGLI INTERVENTI PNRR».


QUANTO ALLE SPESE DA SOSTENERE ESSENDO FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO ASSEGNATO E NON PROGRAMMABILI A MONTE, SI RITIENE CHE ESSENDO IMPEGNATE DIRETTAMENTE SUL FINANZIAMENTO SIANO DA INTENDERSI COMPLEMENTARI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS. N.50/2016



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.11

PER SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 139.000 FINANZIATI PNRR LA PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PUO' ESSERE ESPLETATA DAL COMUNE NON CAPOLUOGO O DEVE ESSERE ESPLETATA SU MEPA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI FA PARTE IL COMUNE?

L'OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA SCATTA PER TUTTE LE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI 150.000 EURO PER I LAVORI E 139.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.12

QUANDO E COME L'ANAC QUALIFICHERÀ LE STAZIONI APPALTANTI?

LE GARE FATTE SU ASMECOMM POSSONO ESSERE CONSIDERATE SE IL RUP È DELLA SA COMUNALE?

QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DA PARTE DI ANAC BISOGNERÀ ATTENDERE L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE. AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE RIENTRERANNO TUTTE LE GARE ESPLETATE A PRESCINDERE DAL RUP TITOLARE. LA DISCIPLINA PREVISTA DAL NUOVO CODICE DETTAGLIA MEGLIO ANCHE LE DIVERSE FUNZIONI E LE INTERAZIONI TRA «RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO» E «RESPONSABILI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO» **(V. ART.15, COMMI 1,4 E 9 DEL NUOVO CODICE)**



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.13

L'ATTIVITÀ SVOLTA DA QUESTO COMUNE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO COME CAPOFILA DELL'UNIONE DEI COMUNI (ENTE OGGI IN LIQUIDAZIONE) PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI FINE DELLA QUALIFICAZIONE?

VA CHIARITO A CHE TITOLO SI PROCEDA PER LA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE E SE LE ATTIVITA' ESPLETATE SIANO GIURIDICAMENTE E FUNZIONALMENTE IMPUTABILI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA TITOLARE DELLA DOMANDA



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.14

AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE QUALE ORGANICO DI PERSONALE SARÀ CONSIDERATO? A QUALE MOMENTO?

VA DICHIARATO IL PERSONALE **STABILMENTE OPERANTE IN VIA ESCLUSIVA ALL'INTERNO DELLA CENTRALE** AL MOMENTO DELLA DOMANDA.

L'ART.63, COMMA 11 DEL NUOVO CODICE PRECISA CHE «COSTITUISCONO GRAVI VIOLAZIONI LE DICHIARAZIONI DOLOSAMENTE TESE A DIMOSTRARE IL POSSESSO DI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NON SUSSISTENTI, IVI COMPRESSE, IN PARTICOLARE:

- a) PER LE CENTRALI DI COMMITTENZA, LA DICHIARATA PRESENZA DI UN'ORGANIZZAZIONE STABILE NELLA QUALE IL PERSONALE CONTINUI DI FATTO A OPERARE PER L'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA;
- b) PER LE STAZIONI APPALTANTI E LE CENTRALI DI COMMITTENZA, LA DICHIARATA PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE, CHE SIA DI FATTO IMPEGNATO IN ALTRE ATTIVITÀ;
- c) LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ANAC DELLA PERDITA DEI REQUISITI.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.15 (diretta webinar)

**LA QUALIFICAZIONE COME CENTRALE DI
COMMITTENZA DI UN UNIONE GIÀ ISCRITTA AD AUSA
AVVIENE SOLO TRAMITE IL COMPLETAMENTO DEI
DATI SU TALE PORTALE OPPURE VI SONO ALTRE
REALTÀ DA IMPLEMENTARE? SE SÌ QUALI?**

NELLA FASE VIGENTE DI REGIME TRANSITORIO I REQUISITI
DI QUALIFICAZIONE SONO ASSOLTI ESCLUSIVAMENTE
DALL'ISCRIZIONE AUSA.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.16 (diretta webinar)

PUÒ UNA SOCIETÀ IN HOUSE DIVENTARE CUC PER CONTO DEI PROPRI COMUNI SOCI? SE SI TRATTASI DI AFFIDAMENTO IN HOUSE O EXTRA MOENIA? GRAZIE

NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.4, COMMA 2 LETT.E) DEL TUSP (D.LGS. N.175/2016) È POSSIBILE CHE UNA SOCIETÀ IN HOUSE ASSOLVA ANCHE LE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA, PURCHÉ CIÒ RIENTRI NELLE PREVISIONI STATUTARIE. IN FASE DI REGIME TRANSITORIO, FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, NON SUSSISTONO ULTERIORI REQUISITI DA ASSolvere. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA BISOGNERÀ VERIFICARE IN CONCRETO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I DIVERSI AMBITI E LIVELLI. QUANTO ALLA NATURA GIURIDICA DEI RAPPORTI GLI STESSI RIENTRANO NELLA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE PURCHÉ REGOLAMENTATI ATTRAVERSO SPECIFICI ATTI DI REGOLAZIONE INTERNI.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.17 (diretta webinar)

SE IL 37 C. 4 RIMANDA AL 37 C.1 E C.2 PRIMO PERIODO, PERCHÉ MAI NON POSSO FARE USO AUTONOMO DEI PORTALI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA PER SERVIZI FINO ALLA SOGLIA EUROPEA E LAVORI DI MO FINO AL 1.000.000?

SI È PRECISATO CHE L'OBBLIGO DI RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER GLI INTERVENTI PNRR/PNC RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 PER I LAVORI E DI IMPORTO SUPERIORE A 139.000 PER SERVIZI E FORNITURE. LA SOGLIA DI 1 MILIONE DI EURO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RILEVA AI FINI DELL'OBBLIGO IN QUANTO LA TIPOLOGIA DI INTERVENTI NON RIENTRA TRA QUELLE OGGETTO DEI FINANZIAMENTI PNRR/PNC. NE CONSEGUE CHE SOTTO LE SOGLIE INDICATE È POSSIBILE FARE USO AUTONOMO DEGLI STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.18 (diretta webinar)

I DATI IN AUSA PER LA QUALIFICAZIONE DELLA SA DEVONO ESSERE INSERITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE?

L'ISTRUTTORIA PER LA QUALIFICAZIONE ANDRÀ AVVIATA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.19 (diretta webinar)

POTREBBE CHIARIRE LA DIFFERENZA TRA LA DICITURA "CENTRALE DI COMMITTENZA" E "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"?

LA DICITURA «CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA» È UN RETAGGIO DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA CHE FACEVA RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL'ART.33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N.163/2006 ABROGATO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DAL 19 APRILE DEL 2016. IL D.LGS. N.50/2016 RECEPENDO LA DIRETTIVA 2014/24/UE HA PERTANTO SUPERATO LA VISIONE DI UNA CENTRALE "UNICA" ALLA QUALE I COMUNI ERANO TENUTI AD ADERIRE A FAVORE DEL RICORSO A UNA PLURALITÀ DI CENTRALI DI COMMITTENZA, DI VOLTA IN VOLTA INDIVIDUATE SECONDO L'UTILITÀ E LA CONVENIENZA DELL'ENTE. PERTANTO OGGI CON IL TERMINE CUC CI SI RIFERISCE ALLE FORME DI CENTRALIZZAZIONE COMUNALE SORTE CON LA PREVIGENTE DISCIPLINA E TUTTORA OPERANTI SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE AI SENSI DEL VIGENTE ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016. TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART.37, COMMA 4 SONO "CENTRALI DI COMMITTENZA".



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.20 (diretta webinar)

LE COMUNITÀ MONTANE POSSONO ESPLETARE LE GARE PNRR?

LE COMUNITÀ MONTANE COSTITUITE COME UNIONI DI COMUNI POSSONO OPERARE COME SOGGETTI IDONEI AD ASSOLVERE LA PREVISIONE DELL'ART.52, COMMA 1.2 DEL DL 77/2021



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.21 (diretta webinar)

AD OGGI, IN CASO DI CUC SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA - ISTITUITA IN FORZA DI CONVENZIONE TRA COMUNI EX ART. 30 267/2000 E NON ISCRITTA COME CUC IN AUSA - PER QUALIFICARE LA CUC, BASTA ISCRIZIONE IN AUSA COME S.A. DEL COMUNE CAPOFILA?

IN VIGENZA DEL REGIME TRANSITORIO SONO DA RITENERSI QUALIFICATI AD OPERARE COME CENTRALE DI COMMITTENZA AI FINI DEGLI INTERVENTI DEL PNRR/PNC ANCHE I COMUNI CAPOFILA ISCRITTI COME AUSA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE EX ART.30 TUEL



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.22 (diretta webinar)

COME COMUNE CAPOLUOGO, DOVENDO FARE UNA GARA PNRR PER CIRCA 40 MILIONI, SI PUÒ PROCEDERE AD INDIRE LA GARA?

SÌ, I COMUNI CAPOLUOGO SONO QUALIFICATI AD OPERARE DIRETTAMENTE PER GLI APPALTI PNRR/PNC



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.23 (diretta webinar)

C'È L'OBBLIGO DI AGGREGAZIONE PER GLI AFFIDAMENTI PNRR ANCHE PER GARE DI IMPORTO ESIGUO O DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI € 3.000?

NO, PER PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER I LAVORI E A 139.000 PER SERVIZI E FORNITURE NON SUSSISTE L'OBBLIGO PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI RICORRERE A UNA CENTRALE DI COMMITTENZA.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.24 (diretta webinar)

ALLO STATO ATTUALE, UN COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA ISCRITTO IN AUSA, PUÒ PROCEDERE AUTONOMAMENTE AD AFFIDAMENTI PNRR FINO ALLA SOGLIA DEI 139.000 PER SERVIZI/FORNITURE E 150.000 PER LAVORI?


Sì.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.25 (diretta webinar)

UN COMUNE CHE SI RIVOLGE ALLA SUA PROVINCIALE PER LA ESECUZIONE DELLE GARE MA, PER REGOLAMENTO, DOBBIAMO VERIFICARE DIRETTAMENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI. CI SI DICE CHE, NON ESSENDO SA QUALIFICATA, NON POSSIAMO FARE LE VERIFICHE TRAMITE IL FVOE. È COSÌ?

SE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INTERNI TRA SUA E COMUNE COSÌ PREVEDE, NON SUSSISTONO RAGIONI OSTATIVE IN CAPO ALL'ENTE LOCALE. PERTANTO IL COMUNE PUÒ TRANQUILLAMENTE PROCEDERE ALLA VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.26 (diretta webinar)

IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 179 L. 30/12/2020 N. 178 (2800 TECNICI AL SUD - INGEGNERE) PUÒ ESSERE INCARICATO DI RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) ANCHE PER LAVORI NON FINANZIATI CON IL PNRR?

IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 179 L. 30/12/2020 N.178 DOVREBBE ESSERE DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA AD ATTIVITÀ CONNESSE AL PNRR/PNC ATTRAVERSO UN APPOSITO INQUADRAMENTO NELLA STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE. IN CARENZA DI FIGURE IDONEE ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE È TUTTAVIA FATTA SALVA LA VALUTAZIONE DI CASI SPECIFICI SEMPRE CHE FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.27 (diretta webinar)

RELATIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CUC QUINDI IL COMUNE PUÒ RIVOLGERSI DI VOLTA IN VOLTA ALLA CUC PIÙ DISPONIBILE? PERTANTO NON È NECESSARIO ASSOCIARSI IN MANIERA STABILE AD ALCUNA CUC?


È POSSIBILE RIVOLGERSI DI VOLTA IN VOLTA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PIÙ IDONEA A SVOLGERE LE SPECIFICHE ATTIVITÀ RICHIESTE. I RAPPORTI CON LE SINGOLE CENTRALI SONO DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA APPLICABILE AI DIVERSI SOGGETTI, PERTANTO L'ADESIONE ALLA CENTRALE PUÒ COSTITUIRE UN PRESUPPOSTO NECESSARIO PER POTERVI FARE RICORSO (ES. CONVENZIONE EX ART.30 TUEL, ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.4 TUSP ECC.).



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.28 (diretta webinar)

IL MEPA È SOGGETTO AGGREGATORE?

NO, IL MEPA È UNO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA CHE AL PARI DEGLI ALTRI MERCATI ELETTRONICI O MESSI A DISPOSIZIONE DA UNA CENTRALE DI COMMITTENZA È FUNZIONALE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RISERVATE A QUESTA TIPOLOGIA DI STRUMENTO DI E-PROCUREMENT



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.29 (diretta webinar)

IN QUALI CASI LA CUC DEVE PROCEDERE SUL MEPA?

L'OBBLIGO DEL MERCATO ELETTRONICO RIGUARDA L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE UE. L'OBBLIGO È ASSOLVIBILE MEDIANTE MEPA, MEPAL E OGNI ALTRO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA AVENTI LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO ELETTRONICO.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.30 (diretta webinar)

UNA CUC COSTITUITA TRA 5 COMUNI VUOLE USARE LA PIATTAFORMA E L'ASSISTENZA ASMEL, LO PUÒ FARE IL SINGOLO COMUNE O SOLO IL CAPOFILA (TUTTI I COMUNI SONO SOCI ASMEL)?

CIASCUN COMUNE SOCIO PUÒ FARE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E ALL'ASSISTENZA DA PARTE DI ASMEL. LADDOVE IL COMUNE CAPOFILA OPERI IN NOME E PER CONTO DELLA CUC LO FARÀ, PER L'APPUNTO, IN NOME E PER CONTO DELLA CUC.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.31 (diretta webinar)

UNA CENTRALE DI COMMITTENZA COSTITUITA OGGI DA UNA SOLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GLI ALTRI COMUNI HANNO RINUNCIATO), NELLA FATTISPECIE UNA COMUNITÀ MONTANA, ISCRITTA ALL'AUSA PUÒ ESPLETARE GARE PNRR?

SÌ, IL REGIME TRANSITORIO RICONOSCE QUALIFICATI TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 PURCHÉ ISCRITTI ALL'AUSA



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.32 (diretta webinar)

ASMECOMM NON È DA INTENDERSI COME CENTRALE AUSILIARIA? L'ART. 37 CO. 4 NON RICHIEDE L'ESISTENZA DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA E NON UNA AUSILIARIA?

ASMECOMM È IL NOME DELLA PIATTAFORMA IN USO. ASMEL CONSORTILE SCARL È LA CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI SOCI ED OPERA PIENAMENTE EROGANDO SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA TRA CUI QUELLI RICHIESTI IN FASE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR/PNC. AL MOMENTO LA SCELTA DI ASMEL CONSORTILE È DI NON PROCEDERE CON L'INDIZIONE DI PROCEDURE AGGREGATE (CONVENZIONI, ACCORDI QUADRO ECC.).



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.33 (diretta webinar)

SE SUCCESSIVAMENTE AL DL 77/2021 UN COMUNE NON CAPOLUOGO HA AGGIUDICATO UN'OPERA PNRR SVOLGENDO IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE COSA SUCCEDA?


COME GIÀ EVIDENZIATO L'ARTICOLO 10, AL COMMA 2-TER DEL DL N.176/2022, CONVERTITO IN LEGGE N.6/2023 HA INTRODOTTO UNA "SANATORIA" PER LE GARE SVOLTE DAI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA RISPETTARE L'OBLIGO DI RICORRERE A FORME DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.34 (diretta webinar)

IN CASO DI AFFIDAMENTO A UNA SOCIETÀ "IN HOUSE" È NECESSARIO STIPULARE UNA SPECIFICA CONVENZIONE TRA LE PARTI O BASTANO SINGOLI AFFIDAMENTI IN HOUSE?

LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DIPENDONO DAGLI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI RAPPORTI TRA SOCIO E CENTRALE DI COMMITTENZA.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.35 (diretta webinar)

PUÒ APPROFONDIRE SULLA QUALIFICAZIONE CON IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI?


L'APPROFONDIMENTO SARÀ OGGETTO DI UNO SPECIFICO WEBINAR IN PROGRAMMA IL 24 APRILE 2023



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.36 (diretta webinar)

CHE SI INTENDE CON LA DICITURA "PROCEDURE ATTUATE" PREVISTA DALLA SANATORIA DI CUI ALL'ART. 10 CO. 2 TER DEL DL 176/2016?

CON LA DICITURA PROCEDURE "ATTUATE" ALLA DATA DEL 31/12/2022 NON È SPECIFICATO SE DEBBA INTENDERSI QUELLE CONCLUSE CON L'AGGIUDICAZIONE OVVERO SE SIANO DA INTENDERSI RICOMPRESI ANCHE QUELLE PER LE QUALI LE PROCEDURE SIANO STATE COMUNQUE ESPERITE ENTRO TALE DATA. TENUTO CONTO DELLA FORMULAZIONE LETTERALE DELLA DISPOSIZIONE CHE AFFERMA CHE "AL FINE DI SALVAGUARDARE LE PROCEDURE GIÀ IN CORSO DI ATTIVAZIONE, PER GLI AFFIDAMENTI DELLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 143, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018, COME MODIFICATO DAL COMMA 2-BIS DEL PRESENTE ARTICOLO" SI RITIENE CHE CON LA DICITURA PROCEDURE "ATTUATE" ALLA DATA DEL 31/12/2022 POSSA INTENDERSI NON SOLO QUELLE CONCLUSE CON UN PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE MA ANCHE QUELLE PER LE QUALI LE PROCEDURE SIANO STATE COMUNQUE ESPERITE ENTRO TALE DATA.



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA





QUESITO N.37 (diretta webinar)

LA SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 TER DEL DL 176/2022 VALE SOLO PER LE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 143, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 O PER TUTTI GLI INTERVENTI PNRR?

SECONDO IL DETTATO LETTERALE DELLA NORMA, SÌ.



**Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

#NEXTGENERATIONITALIA



Arrivederci e grazie

Avv. Vito Rizzo



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA

